

REGOLAMENTO (CEE) N. 861/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3129/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3129/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 834/88 ⁽⁵⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3129/87 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati all'articolo 1; considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁶⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 ⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3129/87, modificato, sono fissate, sulla base delle offerte presentate sino al 23 marzo 1988, in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 296 del 21. 10. 1987, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1988, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.